

**LEGGE 28 novembre 2005, n.246 (G.Uff. n. 280 del 1 dicembre 2005)
Semplificazione e riassetto normativo per l'anno 2005).**

Art. 10.

(Disposizioni in materie di competenza del Ministero dell'interno)

1. Al testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, sono apportate le seguenti modificazioni:

(omissis)

b) all'articolo 138, il secondo comma è sostituito dal seguente:

"La nomina delle guardie particolari giurate deve essere approvata dal prefetto.

Con l'approvazione, che ha validità biennale, il prefetto rilascia altresì, se ne sussistono i presupposti, la licenza per il porto d'armi, a tassa ridotta, con validità di pari durata".